Allegato A)

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

L'anno ……. e questo dì …….. del mese di ……., presso la sede della Società della Salute – via Cesare Battisti, 31, 51017 Pescia

T R A

La Società della Salute Valdinievole (codice fiscale 91025730473) – rappresentata dal Direttore, Dott. Stefano Lomi, domiciliato per la carica presso la sede della SdS Valdinievole, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

…… nata a …….. il ……. e residente a …… in Via ……..- codice fiscale: ……..

Considerato che:
-con determinazione del Direttore n. 104 in data 28.09.2026, è stato indetto avviso pubblico per l'incarico professionale in oggetto;
- con determinazione del Direttore n. 124 in data 13.11.2026, è stata approvata la graduatoria finale;
- con determinazione del Direttore n. ….. in data ……, è stato conferito l'incarico per n. 2 specialisti in Psicologia e si e' provveduto ad approvare la bozza del presente atto;

PREMESSO CHE

Quanto riportato nella deliberazione di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali la SdS Valdinievole è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai risultati che la stessa intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui intendono integralmente riportati si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il collaboratore è incaricato di svolgere attività professionale di Psicologo cui è regolarmente abilitato, a supporto dell'attività afferenti il progetto "Sistema di inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico".
L'attività oggetto dell'incarico si svolgerà nell'ambito territoriale della Zona/Distretto Valdinievole, ed avrà per oggetto una prestazione di lavoro libero professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del cod. civ. senza vincolo di subordinazione, secondo le indicazioni operative della Sds Valdinievole.

Art. 2 Modalità di svolgimento dell'incarico

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale senza vincolo di subordinazione ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale, mediante utilizzo di attrezzature, mezzi, locali e di quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività messo a disposizione della SdS Valdinievole.

L'eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri, come pure lo svolgimento dell'attività presso le sedi della SdS Valdinievole, dovrà essere concordato con il coordinatore organizzativo che sovraintende al presente incarico.

Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze dell'Ente secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell'ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l'organizzazione dell'Ente secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l'attività svolta e le finalità dell'Ente. Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il collaboratore professionista è altresì tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e dagli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali e dai protocolli.
Lo stesso professionista dovrà rispettare le indicazioni del Codice di Comportamento della SdS Valdinievole, adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023 che è consultabile sempre nel sito SdS. In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell' esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. In relazione a quanto sopra, il collaboratore dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, una propria polizza professionale per responsabilità civile verso terzi che copra anche la colpa grave. La stipulazione della polizza di cui sopra ed i successivi eventuali rinnovi dovrà essere adeguatamente documentata con la consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento.

Art. 3 Sede di lavoro

La sede di svolgimento della collaborazione professionale è il territorio di competenza della SdS Valdinievole.

Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento

l presente contratto di collaborazione professionale ha decorrenza dal 17.09.2026 e termina il 20.05.2027.
Entro 30 gg di effettivo svolgimento della prestazione da parte del collaboratore la SdS Valdinievole si riserva di risolvere il presente contratto a motivo della eventuale inadeguatezza del medesimo rispetto agli standard di qualità professionale convenzionalmente riconosciuti sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio presso cui si svolge la collaborazione, anche tenuto conto degli obiettivi e dei risultati che l'SdS Vdn intende raggiungere mediante il presente incarico. In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente

contratto. Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 15 giorni di anticipo, rispetto alla data di risoluzione, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti un diverso termine.

In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all'importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.

In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall'obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti. Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare qualora il collaboratore si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento agli articoli del codice deontologico, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti, è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il rapporto può, comunque, risolversi in qualsiasi momento laddove lo impongano esigenze di interesse pubblico e si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata. In ogni caso è riconosciuta alla SdS Valdinievole la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l'assenza del collaboratore a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto stesso.

Art. 5 Impegno professionale e assenze

Al collaboratore è richiesta una prestazione media di n. 12 ore settimanali. In caso di malattia infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il collaboratore si assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale individuato la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.

Art. 6 Trattamento economico

Il compenso omnicomprensivo lordo orario per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in euro 32,00 al lordo delle spese e degli oneri fiscali. Il compenso come sopra determinato è dalle parti riconosciuto proporzionato all'attività richiesta al collaboratore e all'utilità conseguente della SdS. La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto della prestazione svolta firmato dal responsabile del servizio a cui è assegnato. Il compenso di cui sopra non è in ogni caso riconosciuto per i periodi di sospensione della prestazione.

Art. 7 Rimborsi spese ed altri accordi economici

Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso spese per i pasti che lo stesso collaboratore potrà consumare (compatibilmente con la organizzazione del lavoro presso cui svolge la propria attività ed in ogni caso sospendendone temporaneamente lo svolgimento) anche presso la mensa aziendale, cui potrà quindi accedere previa corresponsione del prezzo stabilito dal relativo regolamento aziendale. Il Collaboratore si obbliga a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall'Azienda inerenti gli aspetti della sicurezza e dell'applicazione delle procedure interne. A tal fine il collaboratore è ammesso a partecipare ai corsi di formazione aziendali secondo le norme regolamentari definite dalla SdS Vdn e in Azienda (consultabili sul sito intranet aziendale- Azienda USL Toscana Centro).

Il compenso sarà erogato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. La liquidazione è subordinata all'acquisizione del visto di regolare esecuzione della prestazione da parte del responsabile a cui il prestatore è stato assegnato.

Art. 8 Dichiarazioni del collaboratore

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per la quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto d'interessi con la SdS Valdinievole tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico. Il collaboratore s'impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti la SdS Valdinievole e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.

Art. 9 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile

Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002. All'atto dell'erogazione del compenso o di acconti, la SdS Valdinievole opererà una ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F. ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche (salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista). In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l'Ente da ogni responsabilità in merito.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudini regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative dell'Ente relative alla gestione dei dipendenti in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo. Le Parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c., restando esclusa l'applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna.
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative dell'Ente. Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell'organico della SdS Valdinievole.

Art. 11 Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in via bonaria competente è il foro di Pistoia.
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi derivanti dal presente contratto.
Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista ed uno custodito agli atti della SdS Valdinievole.

Art.12 – Informativa sulla privacy

Allegato A)

Il professionista prende atto che i dati personali dallo stesso forniti saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro nel rispetto del D.Lgs.196/03 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.101/2018. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società della Salute della Valdinievole

Il Direttore

Dott. Stefano Lomi

_____

Il Professionista

_____